



COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA

Città Metropolitana di Venezia

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE

INDICE

Art. 1	Oggetto e finalità del regolamento
Art. 2	Definizione delle entrate
Art. 3	Regolamentazione delle entrate
Art. 4	Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe
Art. 5	Forme di gestione delle entrate
Art. 6	Soggetti responsabili delle entrate
Art. 7	Attività di verifica e controllo
Art. 8	Attività di liquidazione delle entrate tributarie o patrimoniali
Art. 9	Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali
Art. 9-bis	<i>(abrogato dal 01/01/2020)</i>
Art. 9-ter	Pagamenti rateali sanzioni titoli esecutivi competenza Polizia Locale
Art. 10	Sanzioni
Art. 11	Tutela giudiziaria
Art. 12	Forme di riscossione volontaria
Art. 13	Forme di riscossione coattiva
Art. 13-bis	<i>(abrogato dal 01/01/2020)</i>
Art. 14	Autotutela
Art. 15	Accertamento con adesione
Art. 16	Interessi moratori
Art. 17	Ravvedimento operoso
Art. 18	Compensazione

Art. 1

Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati dal D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni, dal Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni e da ogni altra disposizione di legge in materia.
2. Le disposizioni del regolamento sono volte ad individuare le entrate, a dettare principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi, a disciplinare le attività di liquidazione, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, di determinazione ed applicazione delle sanzioni, a specificare le procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione.
3. Il reperimento delle risorse tributarie e patrimoniali è finalizzato al raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio del Comune.

Art. 2

Definizione delle entrate

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'articolo 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.
2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazioni di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

Art. 3

Regolamentazione delle entrate

1. Per ciascun tipo di entrata il Comune può adottare, entro il termine di approvazione del bilancio annuale di previsione, un apposito regolamento informato ai criteri generali stabiliti nel presente atto. Tale regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio dell'anno di approvazione.
2. I regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie debbono essere trasmessi al Ministero delle Finanze, unitamente alla relativa delibera di approvazione, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi.
3. Ove non venga adottato nei termini il Regolamento di cui al comma 1, e per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 4

Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe

1. Le aliquote dei tributi sono determinate con apposita delibera entro i limiti stabiliti dalla legge per ciascuno di essi e nei termini previsti per l'approvazione del bilancio, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio ed a tal fine possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario.
2. I canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale sono fissati con apposita delibera entro i termini di approvazione del bilancio, in modo che sia raggiunto il miglior risultato economico, nel rispetto dei valori di mercato. Deve altresì essere assicurato l'adeguamento periodico in relazione alle variazioni di detti valori.
3. Le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e per prestazioni di servizi sono determinate con apposita delibera entro i termini di approvazione del bilancio, in conformità dei parametri forniti dalle singole disposizioni di legge.

Art. 5

Forme di gestione delle entrate

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle seguenti forme previste nell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446:
 - a) gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali ai sensi degli art. 30, 31 e 32 del D.Lgs. 267/2000;
 - b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art. 114 del D.Lgs. 267/2000;
 - c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale di cui all'art. 113 del D.Lgs. 267/2000;
 - d) affidamento in concessione mediante procedura di gara ai concessionari di cui al D.Lgs. 112/1999 o ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizione di eguaglianza.

3. Le valutazioni per la scelta della forma di gestione indicate nel precedente comma 2 debbono risultare da apposita documentata relazione del responsabile del settore entrate, contenente un dettagliato piano economico riferito ad ogni singola tipologia di entrata, con configurazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi, con previsione dei possibili margini riservati al gestore nel caso di affidamento a terzi. Debbono altresì essere stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta.
4. L'affidamento della gestione a terzi, che non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente, può essere rinnovato o prorogato qualora la normativa vigente nel tempo lo consenta.
5. E' esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite o partecipate.

Art. 6

Soggetti responsabili delle entrate

1. Sono responsabili delle singole entrate del Comune i funzionari dei singoli settori ai quali le stesse risultano affidate nel piano esecutivo di gestione.
2. Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento nonché sanzionatoria, anche avvalendosi di certificazioni da richiedere presso diversi uffici e servizi. Lo stesso, inoltre, appone il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate salvo quando il servizio sia affidato a terzi.
3. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446 anche disgiuntamente la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi loro affidati e delle attività connesse.
4. In caso di affidamento esterno, il soggetto che ha ricevuto l'affidamento individua tra i propri dipendenti il soggetto cui spettano le attribuzioni proprie del funzionario responsabile del tributo, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, al quale compete, pertanto, anche la sottoscrizione degli atti di gestione del tributo.
5. In tutti i casi in cui norme legislative o regolamentari, compreso il presente regolamento, fanno riferimento al funzionario responsabile del tributo, si intende che tale riferimento sia fatto, nel caso di affidamento esterno, al dipendente individuato dal soggetto esterno di cui al precedente comma.
6. Nel caso non si proceda all'individuazione di un dipendente a norma del comma 4, le attribuzioni del funzionario responsabile del tributo spettano al legale rappresentante del soggetto esterno gestore del tributo.

Art. 7

Attività di verifica e controllo

1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'ente, nel rispetto delle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate, anche avvalendosi di certificazioni ed elaborazioni da richiedere presso altri uffici e servizi.
2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 con esclusione delle norme di cui agli articoli da 7 a 13.
3. In particolare il funzionario responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione, utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.
4. Il funzionario responsabile, quando non sussistono prove certe dell'inadempienza (anche se suscettibili di prova contraria), prima di emettere il provvedimento sanzionatorio può invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata.
5. I controlli possono essere anche effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del piano esecutivo di gestione ovvero con delibera successiva nella quale si dà atto che le risorse assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.

Art. 8

Attività di liquidazione delle entrate tributarie o patrimoniali

1. L'attività di liquidazione delle entrate tributarie e patrimoniali dovrà svolgersi da parte del Comune nella piena osservanza dei principi di semplificazione, pubblicità e trasparenza per il cittadino con la pubblicazione presso l'ufficio preposto delle tariffe, delle aliquote, dei canoni, dei prezzi pubblici e dei relativi criteri e modalità di computo riferiti a ciascun tributo, entrata o servizio. Presso l'ufficio competente potrà essere altresì istituito un apposito sportello abilitato a fornire ai cittadini tutte le informazioni e i chiarimenti necessari relativamente alle entrate liquidate.
2. Per le entrate tributarie per le quali vige l'obbligo della autoliquidazione il comune potrà comunicare i termini e le modalità degli adempimenti previsti negli appositi regolamenti attraverso la forma di pubblicità che riterrà opportuna.
3. Per le entrate tributarie per le quali sia previsto per legge il provvedimento di liquidazione, questo dovrà avere la forma scritta, con la indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini della esatta individuazione del debito, con comunicazione dell'atto a mezzo del messo comunale o di raccomandata postale con avviso di ricevimento.

4. Per le entrate patrimoniali sarà cura del comune indicare i termini e le modalità degli adempimenti specificandole negli appositi regolamenti.

Art. 9

Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali

1. L'attività di accertamento e di rettifica delle entrate tributarie è svolta dal comune, a mezzo dei funzionari all'uopo incaricati, nel rispetto dei termini di decadenza o prescrizione indicati nelle norme che disciplinano i singoli tributi. Deve essere notificato al contribuente apposito atto nel quale debbono essere chiaramente indicati tutti gli elementi che costituiscono il presupposto di imposta, il periodo di riferimento, l'aliquota applicata, l'importo dovuto, il termine e le modalità per il pagamento, il termine e l'autorità per l'eventuale impugnativa.
2. La richiesta al cittadino di importi di natura non tributaria, per i quali a seguito dell'attività di controllo di cui all'articolo 7 risulta che è stato omesso totalmente o parzialmente il pagamento, deve avvenire mediante notifica di apposito atto nel quale debbono essere chiaramente indicati tutti gli elementi utili per la esatta individuazione del debito, il periodo di riferimento, le modalità ed il termine per il versamento.
3. L'atto di accertamento di cui ai commi precedenti deve essere comunicato al contribuente mediante notifica a mezzo del messo comunale, raccomandata postale con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.
4. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, sia di natura tributaria che patrimoniale, nel caso di affidamento in concessione a terzi del servizio, sono svolte dal concessionario con le modalità indicate nel disciplinare che regola il rapporto tra il comune e il concessionario.
5. Gli avvisi di accertamento relativi alle entrate tributarie e gli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali, emessi dal Comune o dai soggetti affidatari a partire dal 1° gennaio 2020, devono contenere gli elementi essenziali stabiliti dall'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
6. Per le entrate tributarie e patrimoniali, in caso di richiesta di dilazione da parte del debitore, si applicano le norme di cui all'art. 1, commi 796-802, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

*Art. 9-bis - Pagamenti rateali avvisi di accertamento entrate tributarie
(abrogato dal 01/01/2020)*

Art. 9-ter

Pagamenti rateali sanzioni titoli esecutivi competenza Polizia Locale

1. Per le sanzioni amministrative divenute titolo esecutivo (sanzioni C.d.S., violazioni a ordinanze sindacali, regolamenti comunali ed altre il cui procedimento amministrativo è di competenza del Sindaco), gli interessati possono presentare al Comando Polizia Locale, prima dell'affidamento alla concessionaria di riscossione, apposita richiesta di rateazione.
2. La ripartizione del pagamento delle somme dovute va effettuata in rate mensili, fino ad un massimo di dodici, con un importo minimo di € 50,00, ed è disposta con provvedimento del Funzionario responsabile del Servizio P.L.
3. Il pagamento delle rate dovrà essere effettuato entro l'ultimo giorno del mese di scadenza.
4. Il beneficio concesso decade qualora decorra inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato. In tal caso, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.
5. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.
6. Per le sanzioni amministrative affidate al concessionario di riscossione per l'avvio delle procedure di recupero coattivo, in caso di richiesta di dilazione da parte del debitore, si applicano le norme di cui all'art. 1, commi 796-802, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Art. 10

Sanzioni

1. Le sanzioni relative ad entrate tributarie, previste dai Decreti Legislativi 471, 472 e 473 del 18.12.1997, sono graduate sulla base dei limiti minimi e massimi previsti dalle leggi che disciplinano le singole entrate.
2. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti di ogni singola entrata, oppure, in mancanza, in base alla legge.
3. Le sanzioni sono irrogate con provvedimento del funzionario responsabile di cui all'articolo 6.

Art. 11

Tutela giudiziaria

1. Ai fini dello svolgimento delle procedure di contenzioso in materia di entrate tributarie, ai sensi del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 il Sindaco o un suo delegato e il concessionario, sulla base delle indicazioni del funzionario responsabile, sono abilitati alla rappresentanza dell'ente ed a stare in giudizio anche senza difensore.

2. Ai fini dello svolgimento dell'attività giudiziaria in materia di entrate patrimoniali, il comune o il concessionario deve essere assistito da un professionista abilitato.
3. Nel caso in cui il comune decida o debba avvalersi per la rappresentanza e l'assistenza in giudizio di professionista abilitato, stipulando con lo stesso apposita convenzione, dovranno applicarsi i tariffari minimi di legge.

Art. 12

Forme di riscossione volontaria

1. La riscossione volontaria delle entrate deve essere conforme alle disposizioni contenute nel Regolamento di contabilità del comune, adottato ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il Comune, nell'intento di velocizzare e rendere più economica e diffusa la riscossione spontanea dei tributi, così come previsto dall'art. 36 della L. 388/2000, si avvale anche del procedimento di riscossione diretta tramite versamento sul conto di Tesoreria. Resta ferma l'eventuale utilizzazione di intermediari previsti da norme di legge o di regolamento.

Art. 13

Forme di riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate avviene attraverso le procedure previste con i regolamenti delle singole entrate nelle forme di cui alle disposizioni contenute nel Regio Decreto 14.4.1910, n. 639 o con le procedure previste con il Decreto del Presidente della Repubblica 29.9.1973, n. 602 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il funzionario esprima idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.
3. E' attribuita al funzionario responsabile o al soggetto di cui all'articolo 52, comma 5 lettera b) del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446, la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate ai sensi del Regio Decreto 14.4.1910 n. 639. Per le entrate per le quali la legge preveda la riscossione coattiva con la procedura di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29.9.1973, n. 602 le attività necessarie alla riscossione competono al funzionario responsabile o al soggetto di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446. I ruoli vengono compilati sulla base di minute predisposte dai singoli servizi che gestiscono le diverse entrate e corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione.
4. Nel caso di riscossione coattiva secondo le modalità di cui al R.D. 14.4.1910 il Comune potrà avvalersi dell'assistenza e consulenza di legali iscritti all'albo professionale degli avvocati, in base agli indirizzi espressi dalla Giunta Comunale. Le relative spese saranno addebitate ai soggetti insolventi.

*Art. 13-bis -Rateizzazione di somme in riscossione coattiva tramite ingiunzione fiscale
(abrogato dal 01/01/2020)*

Art. 14

Autotutela

1. Il Comune con provvedimento del funzionario responsabile del servizio al quale compete la gestione dell'entrata o i soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446 può sospendere, revocare o annullare totalmente o parzialmente l'atto emesso, in base alle valutazioni di cui ai commi seguenti. La sospensione dell'atto ha effetto dalla data di presentazione dell'istanza.
2. In pendenza di giudizio l'annullamento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
 - a) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
 - b) valore della lite;
 - c) costo della difesa;
 - d) costo derivante da inutili carichi di lavoro.
3. Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo il funzionario procede all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:
 - a) doppia imposizione;
 - b) errore di persona ;
 - c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - d) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;
 - e) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi.

Art.15

Accertamento con adesione

1. Si applicano per le entrate tributarie, in quanto compatibili, le norme dettate con Decreto Legislativo 19.6.1997, n. 218 in materia di accertamento con adesione per i tributi erariali la cui estensione ai tributi locali è stabilita per effetto dall'articolo 50 della Legge 27.12.1997, n. 449, previa adozione di apposito regolamento.

Art. 16

Interessi moratori

1. Gli interessi da applicare ai tributi non versati vengono determinati in misura pari al tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
3. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 17

Ravvedimento operoso

1. E' facoltà del contribuente utilizzare, nelle misure ed entro i termini stabiliti dalla legge, il ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 e s.m.i. per sanare spontaneamente eventuali violazioni, ritardi e/o omissioni commesse nei propri adempimenti relativamente ai tributi locali.
2. *(abrogato dal 01/01/2020)*
3. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
4. Costituisce causa ostantiva al ravvedimento la formale notifica dell'atto di accertamento di cui all'art. 9 del presente regolamento.
5. Non costituiscono cause ostantive al ravvedimento:
 - a) la notifica di atti di accertamento afferenti annualità diverse ovvero cespiti diversi da quelli oggetto di regolarizzazione da parte del contribuente;
 - b) l'invio di semplici avvisi bonari e/o di questionari anche se riguardanti le medesime annualità ed i medesimi cespiti oggetto di regolarizzazione da parte del contribuente.

Art. 18

Compensazione

1. E' ammessa la compensazione nell'ambito dei tributi locali.
2. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del tributo medesimo o di altri tributi locali di spettanza dell'Ente, relative all'anno in corso ed a quelli precedenti, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
3. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al precedente comma 2 deve presentare una dichiarazione al Comune contenente almeno i seguenti elementi:
 - a) generalità e codice fiscale del contribuente;
 - b) tributo dovuto al lordo della compensazione;
 - c) credito da compensare, distinto per anno d'imposta;
 - d) attestazione di non avere richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza e portate a compensazione ovvero di avvalersi della compensazione in luogo del rimborso già richiesto;
4. Alla dichiarazione di cui al comma precedente deve essere allegata la ricevuta del pagamento del saldo risultante tra l'importo a debito versato e l'importo a credito compensato.
5. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere portata in compensazione per i versamenti successivi senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere richiesto il rimborso. In tale caso il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato con riferimento alla data di prima applicazione della compensazione.
6. Sono fatte salve le possibilità di recupero delle entrate da parte dell'ufficio comunale competente a seguito dell'attività di controllo delle somme effettivamente dovute.
7. La compensazione non è ammessa nelle ipotesi di tributi riscossi tramite ruolo o nell'ipotesi di tributi gestiti e riscossi in concessione o riscossi da altri enti e trasferiti al Comune.